



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. <b>111</b> del Reg. Data <b>28/12/2019</b>	<b>Oggetto:</b> Riconoscimento debito fuori Bilancio per pagamento a saldo compensi in favore dell'Avv. Francesco Celona per l'attività resa per il Comune di Torregrotta nella causa promossa da Fucarino Francesco/Comune di Torregrotta innanzi al Tribunale di Messina.
--	---

L'anno **duemila diciannove** giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00 e seg.**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta pubblica **ordinaria – di rinvio** - risultano presenti in aula all'atto della votazione della proposta in oggetto i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Saporita	Carlo	X					
Trifulò	Annunziata	X					
Scaglione	Giovanni	X					
Foti	Daniela		X				
Mondi	Antonino		X				
Cannistrà	Angela		X				
Magliarditi	Ilaria		X				
Caselli	Antonino	X					
Gringeri	Domenica		X				
Mancuso	Filippo	X					
Andaloro	Stefano		X				

Assegnati n. **12**

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:

Presenti n. **05**

In carica n. **11**

///

Assenti n. **06**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Carlo Saporita**, nella sua qualità di **Vice Presidente**.
- Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.

Nominati scrutatori i Signori: **Annunziata Trifulò, Giovanni Scaglione e Filippo Mancuso**.

V punto all'ordine del giorno

Il Vice Presidente, con il consenso del Consiglio, dà per letta la proposta e chiede se ci siano interventi o dichiarazioni di voto.

In mancanza si procede alla votazione che, espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato: approvata con voti favorevoli 4, astenuti 1 (Trifilò), su 5 presenti. Analogo risultato consegue la separata votazione per l'immediata esecutività, che viene approvata con voti favorevoli 4, astenuti 1 (Trifilò), su 5 presenti.

## COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Proponente: Assessore al Bilancio

Area: Territorio e Ambiente

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. *111* del *22-11-2011*

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO A SALDO COMPENSI IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CELONA PER L'ATTIVITA' RESA PER IL COMUNE DI TORREGROTTA NELLA CAUSA PROMOSSA DA FUCARINO FRANCESCO /COMUNE DI TORREGROTTA INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA.

#### Premesso che

Con atto di citazione notificato a questo Ente in data 08.05.2008, il Sig. Fucarino Francesco ha convenuto in giudizio il Comune di Torregrotta innanzi al Tribunale di Messina, richiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati a seguito al sinistro verificatosi in data 16.06.2006 allorquando lo stesso alla guida del proprio motociclo Yamaha tg" BX87975" mentre percorreva la via lungomare , a causa del manto stradale disséstato, cadeva rovinosamente a terra;

Con Delibera di G.M. n. 145 del 12.09.2008 è stato conferito incarico legale in favore dell'Avv. Francesco Celona per rappresentare e difendere il Comune di Torregrotta nel giudizio promosso dal Sig. Fucarino Francesco nei confronti di questo Ente innanzi al Tribunale di Messina;

Con nota trasmessa a mezzo pec in data 18.10.2017 e acquisita al protocollo comunale al n. 15803 del 19.10.2017 l'Avv. Celona ha trasmesso copia della Sentenza n.2526/17 con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato le domande proposte dal Sig. Fucarino Francesco condannandolo al pagamento a favore del Comune di Torregrotta delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.418,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

L'Avv. Francesco Celona a conclusione del giudizio sopra detto, ha trasmesso con nota protocollo n. 17164 del 22.10.19 proposta di Parcella per l'importo di € 3.597,03 comprensivo di spese generali, iva e cpa, a titolo di saldo per i compensi dovuti in Suo favore per l'attività prestata nell'interesse di questo Ente;

- Con Determinazione dell'Area Amministrativo Contabile n.182 del 17.10.2008 è stata impegnata la somma di € 1.224,00 comprensiva di iva , cpa e r.a imp. n. 452/08 a titolo di acconto spese legali in favore dell'Avv. Celona , ad oggi non corrisposta;

**Considerato** che bisogna soddisfare le competenze al professionista incaricato;

- **Che** in considerazione di tutto quanto sopra riportato bisogna dare esecuzione alla Pre- parcella provvedendo a riconoscere il debito per l'importo di € 2.373,03 comprensivo di spese generali, iva e cpa, quale differenza tra quella già impegnata con la Determinazione dell'Area Amministrativo Contabile n. 182 del 17.10.2008 e quella da liquidare in favore dell'Avv. Francesco Celona;

- **Che** ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 si riconosca il debito fuori bilancio anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- **Ritenuto** di dover riconoscere la somma complessiva di € 2.373,03 comprensivo di spese generali, iva e cpa in favore dall'Avv. Francesco Celona,

- **Vista** la delibera di C.C. n. 38 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio comunale 2019/2021 e successive variazioni ;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il Regolamento E.E.L.L. vigente in Sicilia;

### PROPONE

- **di prendere atto** della Pre -parcella trasmessa dall'Avv. Francesco Celona per l'importo di € 3.597,03 comprensivo di spese generali, iva e cpa, , a titolo di saldo per i compensi dovuti in Suo favore per l'attività prestata nell'interesse di questo Ente nel giudizio promosso dal Sig.Fucarino Francesco nei confronti di questo Ente innanzi al Tribunale di Messina e conclusosi con Sentenza n.2526/17 (A.I.A.);
- **di riconoscere** il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
- di dare atto** che per l'esecutività e per le causali in premessa indicate, è necessario riconoscere il debito fuori bilancio per la complessiva somma di € 2.373,03 comprensivo di spese generali, iva e cpa, quale differenza tra quella già impegnata con la Determinazione dell'Area Amministrativo Contabile n. 182 del 17.10.2008 imp. n. 452/08 ad oggi non corrisposta e quella da liquidare in favore dell'Avv. Francesco Celona;
- di imputare** la spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione I programma 11 ex Cap 354.1 del Bilancio Comunale 2019/2021- Anno 2019;
- **di demandare** al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente l'esecuzione di ogni ulteriore e conseguente atto.
- di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;


L'Assessore al Bilancio

(Rag. Duca Vincenzo)



Il Responsabile dell'Area T.e A.

(Ing. Pietro Anastasi)



COMUNE DI TORREGROTTA

**PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:**

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO CELONA PER I COMPENSI DOVUTI A TITOLO DI SALDO PER L'ATTIVITA' RESA PER IL COMUNE DI TORREGROTTA NELLA CAUSA PROMOSSA DA FUCARINO FRANCESCO /COMUNE DI TORREGROTTA INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA -**

PROPONENTE: Assessore al Bilancio \_\_\_\_\_

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 - bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

✓ VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 22/11/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE



**PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

✓ VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

• VISTO: si attesta la copertura finanziaria

I.P. 55

• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

• PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 27/11/2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA



Da "DOTT. ROBERTO MIANO" <ROBERTOMIANO@legalmail.it>  
A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>  
Data martedì 10 dicembre 2019 - 16:51

**trasmissione pareri del Collegio dei Revisori dei Conti verbali n.ri 34,35,36,37,38**

---

*Prot 20086*  
**7.1 DIC. 2019**  
*JE - 12*

---

**Allegato(i)**

- VERBALE N. 34 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. 2I RETE GAS IMPIANTI.pdf.p7m (125 Kb)
- VERBALE N. 35 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.CELONA.pdf.p7m (125 Kb)
- VERBALE N. 36 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.CELONA 2.pdf.p7m (126 Kb)
- VERBALE N. 37 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.LA PEDALINA.pdf.p7m (124 Kb)
- VERBALE N. 38 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.12.19.pdf.p7m (111 Kb)



## COMUNE DI TORREGROTTA

(Città Metropolitana di Messina)  
Via Mezzasima n. 27 - C.A.P. 98040

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 35 del 10/12/19

#### Parere sulla Proposta di Deliberazione di Riconoscimento "Debiti Fuori Bilancio"

L'anno 2019 in data 10/12/2019, alle ore 08:10, si riunisce con modalità telematiche, il Collegio dei Revisori del Comune di Torregrotta (ME), nominato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/05/2019, con Sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 - 90138 Palermo, previa convocazione dal Presidente.

#### Sono presenti:

Dott. Licciardi Salvatore - Presidente  
Dott. Miano Roberto - Componente  
Dott. Marisca Carmelo - Componente

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 22/11/2019 da parte dell'Area Territorio e Ambiente, con atto predisposto dall'Ing. Pietro Anastasi, avente per oggetto: "*Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio*", ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in favore dell'avvocato Francesco Calona;

#### IL COLLEGIO:

**PREMESSO** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

#### VISTI

- La sentenza n. 2526/2017, notificata a questo Ente in data 18/10/2017 e acquisita al protocollo comunale in data 19/10/2017 al n. 15803, con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda del signor Fucarino Francesco, condannandolo al pagamento in favore del Comune di Torregrotta (ME), convenuto in giudizio, della somma di € 2.418,00 oltre spese generali, iva e cpa;

- La proposta di parcella dell'avvocato Calona per l'importo di € 3.597,03, comprensivo di spese generali, iva e cpa, relativa al suo onorario per la difesa di codesto Ente nella causa contro il signor Fucarino;

### CONSIDERATO

Che il Comune di Torregrotta, con delibera di G.M. n. 145/2008 ha conferito incarico all'avvocato Celona per la difesa dell'Ente nella controversia con il signor Fucarino;

Che, con determinazione dell'area Amministrativo Contabile n. 182 del 17/10/2008, è stata impegnata la somma di € 1.224,00 a titolo di acconto a favore dell'avvocato Celona, comprensiva di iva e cpa, a tutt'oggi non ancora pagata;

### DATO ATTO

Che, in considerazione di quanto sopra riportato, occorre procedere al riconoscimento della somma corrispondente alla differenza non impegnata in bilancio, pari ad € 2.373,03, al fine di poter procedere al pagamento dell'intero importo dovuto, di € 3.597,03, in favore dell'avvocato Francesco Celona;

### VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 22/11/2019, dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, Ing. Pietro Anastasi e, 27/11/2019 dal Responsabile dell'Area contabile Dott.ssa Lisa Maria;

### RITENUTO

- che ai sensi dell'art.194, lett. e) del D.lgs. 267/2000 è previsto che gli Enti locali, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- Riconoscere la somma complessiva di € 2.373,03.

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità del "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del T.U.E.L., art. 194, comma 1, lett. e), per la somma complessiva di € 2.373,03, con conseguente imputazione della spesa allo stanziamento iscritto in Bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1, programma 11, ex Cap. 354.1, Bilancio 2019/2021 - anno 2019;

limitatamente alle proprie competenze il Collegio:

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tale debito fuori bilancio di € 2.373,03 in favore dell'avvocato Francesco Celona;

### INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
  - b) l'Ente a fornire, nel termine di 30 gg., una relazione in merito alle azioni intraprese;
  - c) Il Responsabile del settore a procedere al recupero delle somme dovute di € 2.418,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, a carico del Sig. Fucarino Francesco.
  - d) il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.
- Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente ed al Responsabile del Settore Finanziario.



Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Licciardi Salvatore \_\_\_\_\_

Componente: Miano Roberto \_\_\_\_\_

Componente: Marisca Carmelo \_\_\_\_\_

Da "Avv. Francesco Celona pec.giuffre.it" <avv.francesco.celona@pec.giuffre.it>  
A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>  
Data mercoledì 18 ottobre 2017 - 13:29

17/10/2017

**Fucarino Francesco - Tribunale di Messina - n. 3204/08 R.G.C. - G.I. D.ssa Aucelluzzo - sentenza n. 2526/17**


Spett.le

**COMUNE DI TORREGROTTA**

Via Mezzasalma, 27

98040 - TORREGROTTA

Comune di Torregrotta (ME)

  
Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0015803  
del 19-10-2017  
AREA TERRITORIO  
Categoria 5 Classe 1 Fascicolo

Oggetto: Fucarino Francesco / Comune di Torregrotta.

Autorità: Tribunale di Messina - n. 3204/08 R.G.C. - G.I. D.ssa Aucelluzzo

Attività: risarcimento danni - consulenza medico-legale.

Faccio seguito ai precedenti della pratica emarginata per rimmetterVi in allegato copia della sentenza n. 2526/2017, con la quale il Tribunale di Messina, G.U. Dott.ssa Aucelluzzo, ha rigettato le avverse domande e condannato controparte alla refusione delle spese.

Sarà mia cura notificare la sentenza al legale di controparte.

Distinti saluti

Avv. Francesco Celona

**Allegato(i)**

fucar\_sent2526.17.pdf (162 Kb)

19/10/2017, 09:3



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MESSINA

I SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3204 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, vertente

TRA

FUCARINO FRANCESCO (C.F. FCRFNC80T27F158B), elettivamente domiciliato a Messina, via Centonze n. 175 presso lo studio dell'avv. Giovanni Salvago, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

E

COMUNE DI TORREGROTTA, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Messina, via Mamertini n. 17, is. 106, presso lo studio dell'avv. Francesco Celona, che lo rappresenta e difende per procura in atti

- CONVENUTO -

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto di citazione, notificato in data 8.5.2008, Fucarino Francesco conveniva in giudizio il Comune di Torregrotta dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per l'incidente occorsogli a Torregrotta il 16.6.2006, alle ore 13.00 circa, allorquando esso attore, alla guida del proprio motociclo Yamaha FZ6 NS, targato



BX87975, di sua proprietà, stava percorrendo la via Lungomare, e a causa del manto stradale dissestato, aveva perso il controllo del mezzo, era caduto rovinosamente a terra ed aveva riportato lesioni personali e danni al mezzo.

Il Fucarino affermava la responsabilità del Comune convenuto per la caduta occorsagli e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 15.000,00 per le lesioni subite e € 8.298,02 per i guasti al mezzo, o nella diversa somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Torregrotta, eccependo la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, ritenendo non provato il fatto e le sue modalità di verificazione; eccepiva la responsabilità concorrente dell'attore per essersi il fatto verificato in pieno giorno e, in via subordinata, contestava la misura del risarcimento richiesto, eccessiva e priva di prova.

Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'audizione dei testi ammessi e con l'espletamento di CTU medico-legale; all'udienza del 11.3.2013 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.5.2014 e poi per la discussione orale all'udienza del 20.7.2015.

All'udienza del 14.9.2015 – la prima dinanzi allo scrivente Giudice, che doveva procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione dei giudizi più anziani del presente – la causa veniva rinviata all'udienza del 19.9.2016 e poi all'udienza del 5.4.2017, alla quale, revocata l'ordinanza del 14.1.15, che aveva disposto la trattazione orale della controversia, e disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

Preliminarmente va affermata la validità dell'atto di citazione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto introduttivo è da considerarsi valido se il



*petitum* e la *causa petendi* possono essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.

Nel caso in esame l'attore ha chiesto al Giudice - cui spetta la qualificazione giuridica delle domande formulate - l'accertamento della responsabilità del Comune convenuto per la sua caduta, determinata a suo dire dal manto stradale dissestato e il risarcimento dei conseguenti danni subiti.

Dunque, le domande risultano individuate sia nel *petitum* sia nella *causa petendi* e nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.

Le domande dell'attore, in ragione delle sue allegazioni, vanno qualificate sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in relazione alle predette domande sussiste la legittimazione del Comune di Torregrotta, soggetto tenuto alla manutenzione della strada percorsa dal Fucarino.

Esaminando innanzitutto la responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., com'è noto, colui che agisce in giudizio ai sensi della menzionata disposizione deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero del fatto, del danno, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale che la *parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c. c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso* (C. Cass., Sez. III, n. 390/2008).

La Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che *l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in*



*concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c. c.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del custode per difetto di manutenzione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 15375/2011, applicabile alla fattispecie in esame; così anche C. Cass., Sez. III, n. 11946/2013).*

Orbene, nel caso di specie, l'attore non è riuscito a dimostrare la non visibilità e l'imprevedibilità dell'insidia, rappresentata dalla irregolarità del manto stradale nel lungomare del Comune di Tottegrotta.

Invero, l'unico teste dell'attore ad avere assistito al fatto, Pandolfino Massimo (che procedeva con la propria auto dietro al motociclo dell'attore), si è limitato a riferire di avere visto il Fucatino perdere il controllo del mezzo e cadere, di avere appurato che l'asfalto era dissestato e che c'era del terriccio. Ha riconosciuto i luoghi nelle foto mostrategli, ed ha riferito che la situazione attuale è mutata per la segnalazione dei parcheggi.

I testi del Comune hanno riconosciuto i luoghi riprodotti nelle foto, hanno escluso di avere ricevuto segnalazioni di incidenti nel periodo in cui si è verificato quello del Fucatino e di avere effettuato interventi di manutenzione straordinaria della strada in questione; tuttavia sul punto il teste Anastasi Pietro, impiegato del Comune, ha precisato che il ripristino di una buca non è considerato intervento di manutenzione straordinaria.

Ebbene, l'esame della documentazione fotografica prodotta da parte attrice - priva di punti di riferimento - e delle generiche dichiarazioni del teste Pandolfino in ordine alla dinamica della caduta non permettono di rilevare, sulla base dei principi dianzi richiamati, la sussistenza di quella condizione dei luoghi idonea ad integrare la c.d. insidia o trabocchetto, necessaria per affermare la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.: l'esistenza delle difformità dell'asfalto sulla strada riprodotta, rettilinea e molto larga, era percepibile in una giornata sostanzialmente estiva - il fatto è avvenuto il 16.6.2006 alle ore 13.00 circa - e ciò esclude la inevitabilità dell'asserita insidia.

Proprio le indicate circostanze oggettive e soggettive, rilevanti ai sensi dell'art. 2043 c.c., consentono di rigettare la relativa domanda formulata dall'attore.



Va ora esaminata la domanda ex art. 2051 c.c..

La disposizione indicata disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.

Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (C. Cass., Sez. III, n. 4495/2011).

In ogni caso una tale responsabilità è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli impreveduti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013).

La Corte di legittimità ha recentemente affermato che *quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada [pubblica] è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso* (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).

Orbene, l'istruttoria svolta permette di rigettare anche la domanda ex art. 2051 c.c.. Invero, proprio le citate condizioni di tempo e di luogo - luminosità presente, visibilità dei luoghi,



stato generalizzato della strada – avrebbero permesso all'attore, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, di percorrere la strada con l'attenzione necessaria e dovuta per neutralizzare la presenza delle irregolarità dell'asfalto. Tali considerazioni, in applicazione del principio da ultimo riportato, permettono di escludere la sussistenza del nesso di causalità, con il conseguente rigetto delle sue domande.

Le spese seguono la soccombenza, come per legge e, conseguentemente, l'attore è condannato al pagamento, nei confronti dell'ente convenuto di dette spese, liquidate - applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, valori minimi in ragione dell'effettiva complessità della controversia) - nel seguente modo: € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 810,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.418,00.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3204/2008, vertente tra Fucarino Francesco (attore) e Comune di Torregrotta, in persona del Sindaco *pro tempore* (convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Rigetta le domande dell'attore;
2. Condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 2.418,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.

Così deciso in Messina il 16/10/2017.

Il Giudice

*Milena Ancelluzzo*





Da "Studio Legale Celona" <infostudiolegalecelona@pec.it>  
A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>  
Data lunedì 21 ottobre 2019 - 15:51

**Comune di Torregrotta/Fucarino Francesco**

---

Buongiorno,  
in allegato si trasmette nota proforma corretta.  
In attesa di Vostro riscontro invio cordiali saluti.  
Avv. Francesco Celona

---

**Allegato(i)**

20191021155105136.pdf (33 Kb)

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo  
Prot. In Arrivo N. 0017164  
del 22-10-2019  
III AREA  
Categoria 5 Classe 1 Fascicolo

**STUDIO DELL'AVV.FRANCESCO CELONA**

VIA MAMERTINI IS.106 - MESSINA  
 TEL. 090/716637 - 874746 FAX 674746  
 part. I.V.A. 00775020837

&gt;&lt;

Nota proforma - Messina, 03 Ottobre 2019

**Cliente:** Comune di Torregrotta, in persona del sindaco pro-tempore con sede in Torregrotta, Via Mezzasalma, P.I. 00343400834

**Controparte:** Fucalno Francesco

**Autorità adita:** Tribunale di Messina n.3204/08 R.G.C.

**Attività:** risarcimento danni

**Valore:** €.23.717,84

Data	Attività	Spese vive	Imponibile	Compensi
06/05/2008	spese di notifica atto	€ 8,58		
22/06/2009	racc.comune di Torregrotta	€ 3,20		
06/07/2009	racc.comune di Torregrotta	€ 3,30		
27/11/2009	racc.comune di Torregrotta	€ 4,75		
11/12/2009	racc.comune di Torregrotta	€ 4,75		
07/07/2010	racc.comune di Torregrotta	€ 3,30		
27/07/2010	racc.ing.nastasi-cit.teste	€ 5,00		
26/05/2011	racc.ing.nastasi-cit.teste	€ 5,00		
14/06/2011	racc.ing.nastasi-cit.teste	€ 3,90		
12/07/2011	racc.ing.nastasi-cit.teste	€ 3,90		
04/09/2011	racc.ing.nastasi-cit.teste	€ 5,00		
20/09/2011	racc.ing.nastasi-cit.teste	€ 5,00		
30/09/2011	racc.comune di Torregrotta	€ 3,30		
18/01/2012	racc.comune di Torregrotta	€ 3,30		
15/02/2012	racc.comune di Torregrotta	€ 3,30		
24/02/2012	racc.comune di Torregrotta	€ 3,30		
	compensi liquidati in sentenza			€ 2.418,00
	spese generali 15%		€ 362,70	
	<b>TOTALE</b>	€ 68,88	€ 362,70	€ 2.418,00

**Riepilogo**

Spese vive	€ 68,88
Imponibile	€ 362,70
Compensi	€ 2.418,00
	€ 2.849,58
C.P.A. (4%)	€ 111,23
	€ 2.960,81
I.V.A. (22%)	€ 636,22
	€ 3.597,03
R.A. (20%)	€ 556,14
<b>TOTALE</b>	€ 3.040,89

Avv. Francesco CELONA

IBAN:IT800200816516000600004937 Banca Unicredit, Sede di Messina

Il Vice Presidente del Consiglio  
(Carlo Saporita)

Il Consigliere Anziano  
(Annunziata Trifile)

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

O il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, 28-12-19

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)